

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
per la concessione di un credito di Fr. 105.000,— per la costruzione di
una cinta e per la sistemazione dei terreni destinati all'azienda agricola
del Penitenziario cantonale al Piano della Stampa

(del 25 giugno 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo del 4 giugno 1968 è stato concesso un credito di Fr. 22 mila per l'acquisto della particella 1402 RFP di Cadro, necessaria per completare la superficie di proprietà dello Stato per il nuovo penitenziario al Piano della Stampa. Tale credito si è venuto ad aggiungere a quello di Fr. 350.000,— concesso con decreto legislativo del 10 settembre 1962 per l'acquisto del terreno e a quello di Fr. 6.650.000,— concesso con decreto legislativo del 14 aprile 1964 per la costruzione del Penitenziario stesso.

Si rende ora necessaria la costruzione di una cinta lungo il terreno in cui sorge il nuovo Penitenziario, e ciò per ragioni di sicurezza, al fine di impedire l'accesso dalla zona boschiva dominante gli uffici del Penitenziario medesimo e di tenere la proprietà dello Stato sgombra di tutto quanto possa ostacolare una buona visibilità.

L'esecuzione di questa opera non era compresa nel preventivo originario approvato con il decreto legislativo del 14 aprile 1964, in quanto si riteneva a quel momento sufficiente la preventivata «cinta esterna» del Penitenziario, anche perchè la costruzione dello stabile era stata prevista più discosta dal bosco.

Per ragioni di costo la nuova cinta è stata limitata all'estensione di m. 600 circa, facendola iniziare dal fabbricato portineria, per salire poi sulla collina sovrastante al Penitenziario e contornare la parte destinata ad azienda agricola, fino a raggiungere l'angolo nord-est dell'edificio; si è così eliminata, in quanto non assolutamente necessaria, la parte sul lato nord, cioè lungo il torrente.

In base ad un preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Sezione stabili erariali, la spesa è stata calcolata in un importo totale di Fr. 69.000,—, comprendente tutti i lavori necessari di fabbro (rete, piantoni ferro, fili spinati), di capomastro (scavetto, fondazioni, muretto, posa piantoni) e le regie varie (taglio arbusti, roccia, semina, ecc.).

Oltre alla costruzione di questa cinta esterna, si presenta con la massima urgenza, in vista dell'imminente entrata in funzione del Penitenziario, anche la necessità della sistemazione del terreno pianeggiante situato a monte della casa di pena; tale superficie sarà destinata ad azienda agricola sia pure limitata ad una produzione orticola per i bisogni interni dello stabilimento. L'azienda agricola costituisce inoltre, insieme ai vari laboratori, una delle possibilità di lavoro previste nell'organizzazione del nuovo Penitenziario e deve quindi essere resa operante al più presto.

La spesa è stata calcolata, sulla base di un preventivo allestito dal Servizio orticoltura del Dipartimento dell'economia pubblica, in Fr. 36.000,—, e comprende, oltre alla sistemazione del terreno per ottenere una superficie coltivabile di circa mq. 3.600, il trasporto di terra di coltura e l'acquisto della necessaria attrezzatura per la parte orticola e per i giardini.

Vi invitiamo quindi a voler concedere il credito richiesto, approvando l'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 105.000,—
per la costruzione di una cinta e per la sistemazione dei terreni destinati
all'azienda agricola sul sedime del Penitenziario cantonale
al Piano della Stampa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 giugno 1968 no. 1522 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso un credito di Fr. 105.000,— per la costruzione di una cinta e per la sistemazione di terreni destinati all'azienda agricola sul sedime del Penitenziario cantonale al Piano della Stampa.

Art. 2. — L'importo del credito sarà iscritto nella parte straordinaria del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi.